XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1394

## **DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(MOAVERO MILANESI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(SALVINI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (TRIA)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (DI MAIO)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE (GRILLO)

e con il ministro per gli affari europei (SAVONA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009

Presentato il 22 novembre 2018

Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge, il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009.

#### Premessa.

Il Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra (Varese) è uno dei quattro centri di ricerca istituiti dalla Comunità europea a seguito del Trattato Euratom del 1957 per promuovere lo sviluppo dell'energia nucleare a fini pacifici negli Stati membri.

Il CCR di Ispra fu istituito nel 1959 con la cessione da parte dell'Italia alla Comunità europea, in concessione per novantanove anni, dell'area e delle strutture presenti all'epoca (tra cui il primo reattore di ricerca italiano Ispra 1). Il CCR di Ispra fu inaugurato il 13 aprile 1959 dal Presidente della Repubblica italiana contestualmente alla messa in funzione del reattore Ispra 1, realizzato nell'ambito di un accordo tra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America (USA).

In seguito alla cessione, presso il CCR furono realizzate altre infrastrutture dedicate alla ricerca nucleare, tra cui il reattore Essor, nonché laboratori e impianti per la gestione dei rifiuti radioattivi.

Il Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), il Centro informazioni studi ed esperienze (CISE), l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e le istituzioni governative italiane, sin dagli anni '60, stipularono contratti con il CCR di Ispra per l'esecuzione di varie ricerche in campo nucleare tendenti allo sviluppo di nuove filiere di reattori per la produzione di energia elettrica, al miglioramento dei combustibili nucleari e allo sviluppo della sicurezza nucleare.

Presso il CCR di Ispra sono state effettuate anche ricerche ed esperienze facenti capo ai programmi nucleari di altri Stati membri delle Comunità europee.

Dopo il 1987, come noto, l'Italia ha mutato le sue scelte strategiche in campo nucleare e, per conseguenza, ha progressivamente ridotto la sua collaborazione con il CCR di Ispra in tale campo. Con il passare degli anni, anche alcuni programmi europei di ricerca in campo nucleare, in particolare nel CCR di Ispra, sono stati indirizzati verso nuove tematiche estranee al settore. Attualmente, a parte le attività di ricerca convenzionale, restano operative in campo nucleare, presso il CCR di Ispra, le attività relative alle salvaguardie nucleari, nonché quelle di gestione dei rifiuti radioattivi e di conservazione in sicurezza delle installazioni nucleari. In questo contesto la Commissione europea, fin dal 1999, con l'approvazione del Consiglio e del Parlamento europeo, ha predisposto un programma tecnico, economico e temporale per la disattivazione degli impianti nucleari obsoleti (decommissioning) e la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare (waste management) derivanti dalle passate attività di ricerca svolte presso i CCR tra cui il CCR di Ispra, che è il più grande dei quattro centri europei.

L'importo complessivo del Programma di *decommissioning* e *waste management* del CCR di Ispra ammonta, secondo la comunicazione del CCR al Parlamento europeo del 2008, a 676 milioni di euro<sub>2003</sub> (di cui circa 120 milioni di euro<sub>2003</sub> già spesi e 150 milioni di euro<sub>2003</sub> destinati allo smaltimento finale dei rifiuti).

L'Italia è Stato parte del Trattato e, come tale, concorre già al finanziamento delle attività « nucleari », ivi incluse quelle afferenti al programma di disattivazione dei vari CCR.

Il CCR di Ispra, sulla base dei contratti stipulati negli anni '60-'80 e della documentazione di esercizio degli impianti in

suo possesso, ha sollecitato ufficialmente l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) – quale erede dell'ex CNEN –, l'ENEL Spa – in rappresentanza dell'ENEL e del CISE –, la Società gestione impianti nucleari (SOGIN) Spa – quale erede del settore nucleare dell'ENEL – e il Ministero dello sviluppo economico – in rappresentanza del Governo italiano – per le responsabilità storiche derivanti da tali contratti, che li vedrebbero coinvolti nelle attività di disattivazione degli impianti nucleari del CCR di Ispra e di gestione dei relativi rifiuti radioattivi.

Per questo motivo, l'ex Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, nel 2006, ha costituito e coordinato un gruppo di lavoro congiunto con i rappresentanti degli organismi nazionali interessati per confrontarsi con i rappresentanti del CCR di Ispra.

Tra la parte italiana e la Commissione europea è emersa una divergenza di principio sull'impostazione della questione delle eventuali responsabilità storiche italiane.

Il CCR di Ispra riteneva che l'utilizzazione italiana delle infrastrutture del Centro implicasse la corresponsabilità delle istituzioni italiane, per una quota da stabilire, nella disattivazione, nella gestione dei rifiuti e nel mantenimento in sicurezza degli impianti nucleari del Centro stesso.

Per contro, da parte italiana si riteneva che le responsabilità italiane dovessero:

riguardare esclusivamente i « beni nucleari » (impianti, circuiti e attrezzature) realizzati dopo la cessione del Centro di Ispra dall'ex Comitato nazionale per le ricerche nucleari (CNRN) all'Euratom, avvenuta nel 1959, con ciò escludendo tutti i « beni nucleari » preesistenti alla cessione del Centro all'Euratom;

scaturire esclusivamente dal contenuto dei contratti che l'Euratom aveva stipulato con gli operatori e le amministrazioni governative nazionali, divisibili in quattro gruppi [gruppo n. 1: sviluppo di reattori del tipo CIRENE (CNEN/Euratom e – CISE); gruppo n. 2: sviluppo dell'industria nucleare nazionale (Euratom e Governo

italiano); gruppo n. 3: esperienze dell'E-NEL (Euratom ed ENEL); gruppo n. 4: esperienze del CISE (Euratom e CISE)].

Per quanto riguarda il reattore Ispra 1, il CCR chiedeva originariamente il riconoscimento della responsabilità italiana al 100 per cento e, in seguito, una compartecipazione al 50 per cento alla sua disattivazione, in relazione al presunto utilizzo per alcuni anni a solo beneficio dell'Italia.

Come si è già esposto, questo reattore sperimentale, il primo impianto nucleare in Italia, fu realizzato dal CNRN in collaborazione con gli USA e nel 1959, dopo l'inaugurazione, fu dato in concessione per novantanove anni all'Euratom, insieme con tutti gli altri beni presenti nel Centro all'atto dell'istituzione del CCR di Ispra, per una superficie di 160 ettari, senza alcun onere per l'Euratom.

All'atto della cessione, il reattore era un bene importante per i programmi di ricerca nucleare che l'Euratom intendeva svolgere nel CCR di Ispra e aveva un valore economico considerevole. Il concessionario, per il periodo di durata della concessione, assumeva tutti i doveri del proprietario: eventuali diversi rapporti erano stabiliti solo all'atto della scadenza o del rinnovo del rapporto di concessione.

La completa autonomia dell'Euratom nella gestione del reattore intervenne in tre fasi successive:

fase 1: gestione italiana dal 1959 al 1 $^{\circ}$  aprile 1963;

fase 2: gestione congiunta italiana/ Euratom dal 1963 al 1966, per programmi di ricerca condivisi (con priorità per quelli Italiani);

fase 3: gestione dell'Euratom dal 1966 al 1972 per attività previste nei Programmi quadro dell'Euratom di ricerca nucleare.

La gestione italiana fino al 1963 fu una necessità temporanea, sia per permettere al CNRN di completare le attività di ricerca già avviate prima della cessione del reattore all'Euratom, sia per mettere in grado il nuovo esercente Euratom di gestire autonomamente il reattore. Non era infatti possibile cedere immediatamente un im-

pianto così complesso, considerato anche che, all'atto della cessione, l'Euratom doveva ancora dotarsi di personale qualificato e patentato da destinare alla gestione del reattore.

Nel 1972 il reattore fu definitivamente messo fuori servizio e mantenuto in sicurezza passiva.

Per quanto esposto, pur riconoscendosi alcune responsabilità nelle attività di ricerca condotte per il programma nucleare italiano, non è possibile definire in modo analitico i relativi oneri, in quanto:

la maggior parte della documentazione contrattuale (in special modo quella risalente agli anni '60-'80) non considerava l'aspetto conclusivo della disattivazione, per cui in base ai contratti stipulati non si possono stabilire i rispettivi oneri per la disattivazione;

il lungo tempo trascorso dal termine dei lavori porterebbe a una difficile se non impossibile condivisione con il CCR dell'analisi degli oneri passivi riconducibili sia alla custodia che al mantenimento in sicurezza di quanto spettante alle istituzioni italiane:

in quella fase storica le attrezzature e ancor più il combustibile erano considerati beni di valore e non oneri, come avviene attualmente a causa dei costi per il loro smaltimento, per cui non è possibile un'analisi economica analitica:

la disattivazione delle attrezzature e delle esperienze, prevista dai contratti, rientra nell'ambito della più generale disattivazione dell'intero sito avviata dal CCR, per cui disgiungere l'incidenza degli oneri generali nelle singole attività porterebbe a dicotomie di valutazione difficilmente conciliabili.

Successivamente, la Commissione europea e il Ministero dello sviluppo economico hanno proseguito su tale tematica con vari incontri e scambi di lettere a livello ministeriale, tra cui, da ultimo, la lettera dell'onorevole Ministro Scajola del 19 settembre 2008, n. 16552, indirizzata al Commissario europeo, con la quale tra l'altro si è comunicato l'impegno del Governo italiano

a farsi carico dell'eventuale ricondizionamento dei rifiuti del CCR di Ispra con un cofinanziamento europeo per i costi, dando mandato a un gruppo tecnico di definire la soluzione dell'annoso contenzioso (allegato 1).

Al termine di vari incontri, il gruppo tecnico, che ha operato col supporto tecnico dell'ISPRA, dell'ENEA e della SOGIN Spa, stante l'impossibilità della netta definizione dei rispettivi oneri economici sulla base delle responsabilità storiche delle istituzioni italiane, ha individuato una soluzione che passa attraverso un'intesa di tipo transattivo tra le Parti, mediante compensazione con la fornitura di servizi da parte dell'Italia.

Tale fornitura è stata individuata nella partecipazione alla disattivazione del reattore Ispra 1 per i seguenti motivi:

l'installazione risulta ben individuabile sia nel suo complesso che nelle sue pertinenze;

le tecnologie utilizzabili per la sua disattivazione sono del tutto assimilabili a quelle che saranno adottate per i restanti impianti nucleari nazionali;

l'assunzione dell'onere della disattivazione del reattore Ispra 1 farebbe venir meno ogni motivo di rivalsa sull'Italia in merito alle responsabilità legate alla proprietà dello stesso reattore.

Si sono pertanto individuate le seguenti macro-aree di lavori, anche ai fini del trasferimento della titolarità degli atti autorizzativi del reattore Ispra 1 a un operatore designato dal Governo italiano:

- 1) conservazione in sicurezza;
- 2) disattivazione e disattivazione dell'impianto fino alla condizione del rilascio del sito esente da vincoli radiologici;
- 3) trattamento preliminare, confezionamento e trasporto dei rifiuti da disattivazione di categoria 2 alla Stazione di gestione dei rifiuti radioattivi (SGRR) del CCR di Ispra (area 40);
- 4) caratterizzazione, trattamento e condizionamento dei rifiuti da disattivazione di categoria 2 presso la SGRR;

- 5) predisposizione e confezionamento dei rifiuti da disattivazione di categoria 3 e in particolare della grafite ai fini dello stoccaggio temporaneo presso il sito del CCR;
- 6) stoccaggio temporaneo dei rifiuti da disattivazione di categoria 2 presso la SGRR:
- 7) stoccaggio temporaneo dei rifiuti da disattivazione di categoria 3 e in particolare della grafite presso un impianto di deposito temporaneo sul sito del CCR;
- 8) analisi di fattibilità, richiesta di deroga ed eventuali adattamenti per consentire lo stoccaggio dei rifiuti da disattivazione di categoria 3 e in particolare della grafite all'interno della struttura di deposito temporaneo per rifiuti di categoria 2 della SGRR secondo le modalità definite dall'autorità di sicurezza:
- 9) proprietà dei rifiuti derivanti dalla disattivazione e loro smaltimento finale al Deposito nazionale.

La transazione prevede che le macroaree di cui ai punti 1), 2), 3), 5) e 9) siano a carico del Governo italiano e che le macro-aree di cui ai punti 4), 6), 7) e 8) restino a carico del CCR.

## Descrizione dell'Accordo transattivo.

Nelle premesse dell'Accordo transattivo sono richiamate la partecipazione italiana all'EURATOM e la situazione che ha originato le responsabilità italiane nelle attività svolte presso il CCR.

## Punto 1.

Nel punto 1 si individua l'attività che viene considerata per la compensazione degli oneri a carico delle istituzioni italiane: la disattivazione del reattore Ispra 1 e le macro aree di attività a carico dei contraenti. Nell'appendice tecnica vengono analizzate in maniera più esaustiva e puntuale le specifiche attività. Per quanto attiene al punto 1.2, si specifica che il titolare degli atti autorizzativi del reattore Ispra 1 corrisponde attualmente al soggetto indivi-

duato dal comma 537 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'attuazione dell'Accordo terrà conto della classificazione dei rifiuti radioattivi prevista dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2015, adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, attuativo della direttiva 2011/ 70/EURATOM del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, alla cui applicazione è subordinato l'Accordo transattivo in esame ai sensi del punto 5.1 dell'Accordo medesimo.

## Punto 2.

Nel punto 2 si definisce la data limite del 2028 per il conferimento dei rifiuti radioattivi del CCR di Ispra al Deposito nazionale, con costi a carico del CCR stesso. Tale data è stata individuata, con adeguati margini, in coerenza con i tempi previsti dall'Accordo tra l'Italia e la Francia per il rientro in Italia dei rifiuti derivanti dall'attività di riprocessamento del combustibile irraggiato. In caso di indisponibilità del deposito, dal 1° gennaio 2029 i rifiuti diverranno di proprietà italiana e le relative spese di gestione nel deposito temporaneo del CCR di Ispra saranno a carico dell'Italia

Per quanto attiene alla definizione delle tariffe di conferimento dei rifiuti al Deposito nazionale da parte del CCR di Ispra, esse faranno riferimento alle tariffe applicabili ai rifiuti derivanti dallo smantellamento delle centrali e degli impianti del ciclo del combustibile.

La grande maggioranza dei rifiuti radioattivi nazionali deriverà dallo smantellamento delle ex centrali nucleari e degli impianti del combustibile, in carico alla SOGIN Spa e quindi con oneri riconducibili all'utente elettrico, attraverso la componente A2 delle tariffe elettriche, per cui le tariffe di conferimento al Deposito nazionale saranno regolate da appositi provvedimenti e delibere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

## Punto 3.

Il Governo ha già preso l'impegno di farsi carico di un eventuale ricondizionamento dei rifiuti radioattivi del CCR di Ispra. Nel punto 3 si stabilisce la partecipazione finanziaria del CCR a tale attività, con un onere aggiuntivo forfetario a carico della Commissione europea, riferito alla quantità totale dei rifiuti da conferire, pari a 6 milioni di euro<sub>2009</sub> (stimato come percentuale aggiuntiva del 4 per cento sull'importo complessivo destinato dalla Commissione allo smaltimento dei rifiuti nel Deposito nazionale), che prescinde dall'effettuazione del ricondizionamento e dalla quantità complessiva conferita.

#### Punto 4.

Nel punto 4 viene stabilito che le Parti possono concludere contratti specifici che descrivano in dettaglio lo scopo delle attività previste nonché gli aspetti tecnici e legali, prevedendo comunque la prevalenza di quanto stabilito nell'Accordo transattivo.

## Punto 5

Nel punto 5 viene stabilito che l'Accordo transattivo è regolato dal diritto dell'U-

nione europea, integrato, ove necessario, dal diritto italiano. Sono indicate le procedure di mediazione, con la possibilità di rivolgersi, in caso di disaccordo, al Tribunale di prima istanza della Corte europea di giustizia per la nomina del mediatore. Eventuali controversie fra le Parti risultanti dall'interpretazione e dall'applicazione dell'Accordo transattivo che non possano essere risolte amichevolmente saranno sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

## Punto 6.

Nel punto 6 viene istituito un Comitato misto di gestione composto da tre rappresentanti per ciascuna Parte, allo scopo di controllare l'attuazione della transazione e, in particolare, di gestire le interfacce tra le attività di disattivazione di cui al punto 1 e le altre attività del CCR di Ispra. Il Comitato dovrà riunirsi almeno ogni tre mesi per valutare le attività pregresse, sviluppare piani dettagliati per le attività future e discutere ogni altra questione riguardante l'esecuzione dell'Accordo.

## **RELAZIONE TECNICA**

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

L'Italia, sin dall'Accordo del 22 luglio 1959 che ha istituito il Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra (Varese), ha intrapreso un percorso di collaborazione nell'ambito della ricerca nucleare svolta in tale sito insieme con la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM). Nel 1999 la Commissione europea, con il parere favorevole del Parlamento e del Consiglio, ha dato inizio al Programma per la disattivazione delle installazioni nucleari e per la gestione dei rifiuti radioattivi dei propri centri di ricerca e, fra questi, del sito del CCR di Ispra.

La ripartizione degli oneri conseguenti allo smantellamento è stata oggetto di esame congiunto tra i rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e del CCR di Ispra, che ha portato all'Accordo siglato a Roma e a Bruxelles il 27 novembre 2009. In tale Accordo, la questione di detti oneri (cosiddette « responsabilità storiche ») è stata definitivamente risolta, con una forte riduzione rispetto alle richieste originarie avanzate dalla Commissione, ponendo a carico dell'Italia, a titolo di compensazione, alcune delle attività da effettuare, quali lo smantellamento del reattore Ispra 1, situato nel complesso del CCR di Ispra, e lo smaltimento dei relativi rifiuti presso il futuro Deposito nazionale.

In particolare, a seguito dell'Accordo, risultano a carico del Governo italiano le seguenti attività: mantenimento in sicurezza; disattivazione dell'impianto fino al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica; trattamento preliminare, confezionamento e trasporto dei rifiuti da smantellamento di categoria 2 alla Stazione di gestione dei rifiuti radioattivi del CCR di Ispra; predisposizione e confezionamento dei rifiuti da smantellamento di categoria 3 – in particolare della grafite – ai fini dello stoccaggio temporaneo presso il sito del CCR; proprietà dei rifiuti derivanti dallo smantellamento e loro smaltimento finale al Deposito nazionale.

Le attività previste dall'Accordo sono del tutto simili a quelle relative ai siti nucleari italiani dismessi, svolte attualmente dalla Società gestione impianti nucleari (SOGIN) Spa (decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368; legge 23 agosto 2004, n. 239; legge 23 luglio 2009, n. 99; decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31).

Il Tavolo tecnico istituito dal Ministero dello sviluppo economico e costituito da quest'ultimo, dall'ENEA, dall'ISPRA e dalla SOGIN Spa ha effettuato, al momento dell'Accordo nel 2009, la migliore stima che, in analogia con quanto fatto per gli impianti della SOGIN Spa, non comprende gli oneri per lo smaltimento geologico dei rifiuti ad alta attività e indica un costo complessivo di circa 45 milioni di euro. Nei limiti di accuratezza caratteristici di stime finanziarie di questo tipo, tale risultato è coerente con i costi di disattivazione di impianti similari. Inoltre, a tale importo vanno necessariamente aggiunti i costi sostenuti dal CCR per le attività di custodia passiva dell'impianto; tali oneri sono valutati in circa 5 milioni di euro.

La distribuzione annuale dei costi e il programma a vita intera sono basati sull'ipotesi di completare la disattivazione entro undici anni dal trasferimento della licenza e di ottenere la licenza di disattivazione entro un anno dalla presentazione della relativa istanza.

Tenuto conto anche dell'esigenza di evitare l'apertura di un contenzioso in sede europea per mancata attuazione dell'Accordo, che potrebbe portare all'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia, il presente disegno di legge permette l'attuazione del quadro normativo stabilito dall'articolo 1, commi 537, 538 e 539, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con cui dare inizio al processo di realizzazione dell'Accordo con l'incarico diretto alla SOGIN Spa di iniziare le operazioni preliminari di inventario degli impianti e dei materiali da trasferire e con la previsione di costituire il Comitato misto previsto dall'Accordo (formato da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, della Commissione europea e della SOGIN Spa).

Ai sensi dell'articolo 1, commi 541 e 542, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la copertura degli oneri è prevista mediante la riformulazione degli oneri generali di sistema di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, il cui articolo 1, comma 1, lettera *a*), come modificato dalla citata legge n. 205 del 2017, prevede l'utilizzazione del gettito attuale della componente tariffaria A2 per la copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare, e alle attività connesse.

Dalla disposizione non originano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente intervento normativo è volto a rendere esecutivo in Italia l'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009.

L'Accordo transattivo è necessario per la chiusura di un contenzioso tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e l'Italia in merito al riconoscimento delle responsabilità storiche dell'Italia relativamente allo smantellamento del Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra. La Commissione ha deciso, nel 1999, di iniziare il programma di disattivazione e smantellamento dei centri di ricerca nucleare, tra cui quello di Ispra. Considerato che negli anni '60-'80 il CCR fu utilizzato a mezzo di specifici contratti da soggetti italiani (ENEA, CISE, ENEL) per progetti di ricerca relativi al programma nucleare italiano, la Commissione ha chiesto la partecipazione italiana alle attività di disattivazione e smantellamento.

Non essendo possibile – dato il tempo trascorso e considerato che la contrattualistica dell'epoca non prevedeva clausole per la futura attività di smantellamento, allora non prevista – effettuare una determinazione analitica degli oneri di competenza italiana, si è deciso di comune accordo tra le Parti di concludere un'intesa transattiva.

L'intesa è basata non su un corrispettivo economico ma sulla realizzazione da parte italiana di alcuni dei lavori di disattivazione e smantellamento del reattore di Ispra 1 presente nel CCR.

Sotto il profilo politico la ratifica appare coerente con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo e internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'Accordo transattivo non presenta in linea di principio aspetti idonei a incidere sul quadro normativo vigente. Esso si basa sulle conseguenze del Trattato istitutivo dell'Euratom, in particolare sull'Accordo per l'istituzione in Italia del CCR di Ispra del 22 luglio 1959, approvato con la legge 1° agosto 1960, n. 906.

Le disposizioni contenute nell'Accordo transattivo sono conformi alle disposizioni italiane in materia di energia nucleare e a quelle del codice civile.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Non si rileva un'incidenza dell'Accordo sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Per la realizzazione degli interventi di smantellamento si procederà secondo quanto disposto dalle norme italiane per le attività nucleari dismesse presenti nel territorio italiano, ai sensi del decreto legislativo n. 79 del 1999, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2000, e delle conseguenti delibere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in esame non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in materia di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, all'articolo 25, che pone una riserva di legge in materia penale, e all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze legislative tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Carta costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non rientra nell'alveo della cosiddetta « delegificazione » poiché si riferisce a una materia per la quale occorre l'autorizzazione legislativa alla ratifica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono disegni di legge all'esame del Parlamento sulla stessa o analoga materia.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

L'Accordo non contrasta con le linee prevalenti della giurisprudenza in materia. Non vi sono giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

## PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

La compatibilità è assicurata dal fatto che la Commissione europea è una delle Parti contraenti e firmatarie dell'Accordo transattivo. Il quadro giuridico di principio è il Trattato istitutivo dell'Euratom e il diritto europeo in materia di energia nucleare.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Si ribadisce che la ratifica dell'Accordo transattivo è necessaria per la chiusura di un contenzioso tra la Comunità europea dell'energia atomica e l'Italia in merito al riconoscimento delle responsabilità storiche dell'Italia relativamente allo smantellamento del CCR di Ispra. La Commissione ha deciso, nel 1999, di iniziare il programma di disattivazione e smantellamento dei centri di ricerca nucleare, tra cui quello di Ispra. Considerato che negli anni '60-'80 il CCR fu utilizzato a mezzo di specifici contratti da soggetti italiani (ENEA, CISE, ENEL) per progetti di ricerca relativi al programma nucleare italiano, la Commissione ha chiesto la partecipazione italiana alle attività di disattivazione e smantellamento.

Non essendo possibile – dato il tempo trascorso e considerato che la contrattualistica dell'epoca non prevedeva clausole per la futura attività di smantellamento, allora non prevista – effettuare una determinazione analitica degli oneri di competenza italiana, si è deciso di comune accordo tra le Parti di concludere un'intesa transattiva.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si conformano a quanto previsto nell'ambito di altri strumenti internazionali in materia.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

L'Accordo rispecchia i principi generali ai quali si attiene la giurisprudenza europea in materia.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

L'Accordo non contrasta con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

L'Accordo determina la ripartizione degli oneri conseguenti allo smantellamento del reattore Ispra 1, risolvendo definitivamente un negoziato protrattosi per alcuni anni e arrivando a una forte riduzione delle richieste originarie della Commissione europea.

L'Accordo pone a carico dell'Italia alcune delle attività da effettuare, consistenti essenzialmente nello smantellamento del reattore Ispra 1 e nello smaltimento dei relativi rifiuti presso il futuro Deposito nazionale.

Le attività previste dall'Accordo sono del tutto simili a quelle relative ai siti nucleari italiani dismessi, svolte attualmente dalla Società gestione impianti nucleari (SOGIN) Spa.

# PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Nell'ambito della complessiva istruttoria normativa necessaria alla predisposizione dell'intervento legislativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le amministrazioni interessate.

A.C. 1394

XVIII LEGISLATURA

## DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 27.07.2018

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

VISTO

Roma, 29 AGO. 2018

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giunidici e Legislativi

## DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009.

## Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo stesso.

### Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

- 1. All'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1, commi 541 e 542, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
- 2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.









# SUI PRINCIPI GOVERNANTI LE RESPONSABILITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI NEL SITO DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA DI ISPRA

Il Governo Italiano, rappresentato dal Ministro per lo Sviluppo Economico, On. Claudio Scajola

da una parte,

e la Comunità Europea dell'Energia Atomica (di seguito "Euratom"), e per essa la Commissione Europea, rappresentata allo scopo della firma di questo Accordo dal Dottor Roland Schenkel, Direttore Generale del Centro Comune di Ricerca (di seguito "CCR"), debitamente autorizzato a firmare,

dall'altra parte,

a cui di seguito ci si riferisce come "le Parti".

TENENDO PRESENTE che le Parti hanno concluso un accordo per l'istituzione del Centro Comune di Ricerca nucleare con competenze generali il 22 Luglio del 1959, in seguito approvato dalla Legge 1 agosto 1960, n. 906;

TENENDO PRESENTE che in questo contesto molti contratti sono stati conclusi in passato tra l'Euratom e il Governo Italiano ed Enti (ENEA, CISE, ENEL), di seguito sistema Italia, per l'esecuzione di progetti di ricerca relativi al programma nucleare italiano; di conseguenza, materiali nucleari, rifiuti e strumentazione di proprietà del sistema Italia sono ancora presenti sul sito di Ispra del CCR;

TENENDO PRESENTE che le Parti intendono accordarsi in merito al futuro trasferimento di tali materiali e quelli di proprietà del CCR al deposito italiano per i rifiuti radioattivi, di seguito Deposito Nazionale;

TENENDO PRESENTE che in attesa della disponibilità del Deposito Nazionale, questi materiali, rifiuti e strumentazione saranno depositati in un deposito temporaneo sul sito di Ispra, di proprietà dell'Euratom;



A.C. 1394





CONSIDERATO che nel 1999 la Commissione Europea, con il parere favorevole del Parlamento Europeo e del Consiglio, ha dato inizio al Programma per il decommissioning nucleare e per la gestione dei rifiuti radioattivi dei suoi Centri Comuni di Ricerca, e fra essi del sito del CCR di Ispra;

CONSIDERATO che il Ministro dello Sviluppo Economico, con nota del 19 settembre 2008, assicura l'impegno delle competenti Autorità italiane a prendere in carico i rifiuti del CCR, non appena saranno disponibili le progettate infrastrutture per il Deposito Nazionale;

CONSIDERATO che il Ministro dello Sviluppo Economico, nella stessa nota del 19 settembre 2008, dà rassicurazioni sulla disponibilità da parte dell'Italia a condividere il rischio economico derivante da un possibile mutamento dei criteri di accettazione dei rifiuti (WAC) dopo il loro condizionamento e prima del conferimento al Deposito Nazionale;

CONSIDERATO che da parte italiana è sempre stata mostrata piena disponibilità nei rapporti intercorsi con la Comunità Europea fin dagli anni '60, ed in particolare al termine dei contratti ESSOR (anni '80), come dimostrato anche da alcuni concreti interventi economici compiuti dal Governo Italiano per la soluzione delle difficoltà di realizzazione di alcune esperienze di pertinenza della Commissione Europea - CCR;

CONSIDERATA l'estensione temporale per l'attuazione del presente accordo, nonché le procedure per garantire i fondi necessari nel lungo periodo, le Parti si impegnano ad intraprendere tutti i passi opportuni per assicurare la disponibilità dei fondi necessari.

VISTI gli esiti della riunione tenutasi a Roma il 7 aprile 2009 tra il Direttore Generale del CCR e il Capo del Dipartimento dell'Energia del Ministero dello Sviluppo Economico dove tra l'altro, fu concluso che:

- il sistema Italia ha condotto attività di ricerca presso il CCR ad esclusivo beneficio del Programma nucleare italiano;
- tali attività di ricerca hanno comportato oneri passivi, essenzialmente riconducibili al mantenimento in sicurezza del combustibile nucleare irraggiato e delle attrezzature utilizzate per le attività di ricerca in questione;
- la maggior parte della documentazione contrattuale (in special modo quella risalente agli anni '60-'80) non risulta conclusiva per quanto riguarda la disattivazione e la ripartizione delle responsabilità per cui risulta non perseguibile la strada della valutazione economica analitica;







Stante l'impossibilità della netta definizione dei rispettivi oneri economici, si è concordato di individuare una soluzione attraverso un'intesa tra le parti di tipo transattivo mediante compensazione con la fornitura di servizi da parte dell'Italia;

## LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- Servizi a compensazione degli oneri derivanti dalle pregresse attività di ricerca per il programma nucleare Italiano, svolte presso il Centro Comune di Ricerca di Ispra (CCR)
- 1.1. Il Governo Italiano provvederà, a compensazione degli oneri derivanti dalle pregresse attività di ricerca per il programma nucleare italiano svolte presso il CCR di Ispra, alla disattivazione dell'installazione nucleare denominata "Reattore Ispra 1" secondo le modalità di seguito esposte:

#### A carico del Governo Italiano:

- conservazione in sicurezza;
- disattivazione dell'impianto fino al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica;
- trattamento preliminare, confezionamento e trasporto dei rifiuti da smantellamento di Cat. 2 alla Stazione di Gestione dei Rifiuti Radioattivi (SGRR) del CCR Ispra (Area 40);
- predisposizione e confezionamento dei rifiuti da smantellamento di Cat. 3, ed in particolare della grafite, ai fini dello stoccaggio temporaneo presso il sito del CCR;
- proprietà dei rifiuti derivanti dallo smantellamento e loro smaltimento finale al Deposito Nazionale.

## A carico del CCR:

- caratterizzazione, trattamento e condizionamento dei rifiuti da smantellamento di Cat. 2 presso la SGRR;
- stoccaggio temporaneo dei rifiuti da smantellamento di Cat. 2 presso il sito del CCR di Ispra;
- stoccaggio temporaneo dei rifiuti da smantellamento di Cat. 3 ed in particolare della grafite presso un deposito temporaneo sul sito del CCR di Ispra;
- analisi di fattibilità, richiesta di deroga ed eventuali adattamenti per consentire lo stoccaggio dei rifiuti di Cat. 3, ed in particolare della grafite, all'interno del deposito temporaneo per rifiuti di Cat. 2 del CCR







di Ispra, o di altra struttura dedicata secondo le modalità definite dall'Autorità di sicurezza;

I dettagli di tali attività sono indicati in Appendice 1.

- 1.2. Allo scopo di eseguire le attività summenzionate, la titolarità degli atti autorizzativi del reattore Ispra-1 sarà trasferita entro un anno dalla firma del presente Accordo ad un soggetto italiano definito dal Governo Italiano. Il CCR procederà nelle attività programmate fino a tale data.
- 1.3. La pianificazione delle attività di smantellamento e conferimento dei rifiuti alla SGRR sarà concordata e monitorata in modo da renderla compatibile con le altre attività di disattivazione e gestione rifiuti all'interno del sito del CCR di Ispra.
- 1.4. La quantità dei rifiuti derivanti dalle attività di smantellamento, inclusi i rifiuti secondari, sarà minimizzata per quanto tecnicamente possibile facendo riferimento alle stime di produzione esposte in Appendice 1.
- 1.5. Con il presente Accordo le Parti rinunciano ad ogni ulteriore eventuale pretesa a fronte degli oneri per le pregresse attività di ricerca per il programma nucleare italiano, svolte presso il CCR di Ispra.

## 2. Trasferimento dei rifiuti prodotti sul sito di Ispra al futuro Deposito Nazionale

- 2.1. Il conferimento dei rifiuti nucleari presenti nel sito del CCR di Ispra al Deposito Nazionale italiano si effettuerà entro il 2028, secondo un calendario da concordare in considerazione della disponibilità del deposito stesso e secondo la disponibilità finanziaria della Commissione.
- 2.2. Al momento del conferimento dei rifiuti di proprietà del CCR di Ispra al Deposito Nazionale, la Commissione Europea corrisponderà un importo per lo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti nucleari, calcolato secondo le tariffe ufficiali applicabili agli esercenti pubblici italiani di cui alla lettera e), comma 2, dell'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. I rifiuti del CCR di Ispra non saranno trattati in modo differente dai rifiuti provenienti dalle installazioni di ricerca sul ciclo del combustibile nucleare in via di disattivazione. Il trasferimento sarà preceduto da un contratto specifico tra il Gestore del Deposito Nazionale e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, fra cui verranno definiti tra l'altro l'importo finale e le modalità di pagamento. I rifiuti saranno consegnati franco Deposito Nazionale.
- 2.3. All'atto del conferimento al Deposito Nazionale, i rifiuti radioattivi depositati divengono di proprietà del Governo Italiano. Qualora alla data del 2028 non







fosse disponibile il Deposito Nazionale, la proprietà di tutti i rifiuti nucleari presenti nel sito del CCR di Ispra, condizionati conformemente ai "Waste Acceptance Criteria" italiani, è trasferita al Governo Italiano dal 1° gennaio 2029. Dalla stessa data il Governo Italiano si farà carico dei costi dello stoccaggio temporaneo dei rifiuti ed a tal fine verrà stipulato un apposito accordo che definirà altresì l'importo da corrispondere al Governo Italiano per lo smaltimento dei rifiuti e per lo smantellamento delle strutture del deposito del CCR di Ispra.

2.4. Qualora il CCR non completi il programma di disattivazione del sito di Ispra ed il relativo condizionamento dei rifiuti entro il 2028, quanto previsto al punto 2.3 viene ad applicarsi al termine di dette attività. Qualora non sia completato il conferimento per indisponibilità di fondi comunitari da parte della Commissione entro la sopradetta data del 2028, la proprietà dei rifiuti diverrà italiana alla data del conferimento dei rifiuti stessi.

# 3. Criteri di accettazione dei rifiuti (WAC) al Deposito Nazionale, clausole riguardanti il rischio economico derivante da una loro eventuale modifica

- 3.1. Il CCR procederà al condizionamento dei rifiuti radioattivi secondo gli standard nazionali ed internazionali riconosciuti e nel rispetto delle condizioni stabilite negli atti autorizzativi.
- 3.2. Qualora una eventuale modifica dei WAC successiva al condizionamento dei rifiuti comporti un ricondizionamento degli stessi, il Governo Italiano provvederà all'effettuazione del ricondizionamento.
- 3.3. Il CCR, a fronte degli oneri connessi ad un eventuale ricondizionamento a carico del Governo Italiano, riconoscerà un importo complessivo, riferito alla quantità totale dei rifiuti da conferire, pari a 6M€2009, a prescindere dall'effettuazione del ricondizionamento e dalla quantità complessiva da conferire. Tale importo sarà corrisposto al momento del conferimento dei rifiuti al Deposito Nazionale a seguito della conclusione di uno specifico accordo.

## 4. Contratti Specifici

4.1. Le Parti, prima di iniziare le attività previste dal presente Accordo Transattivo, ed in particolare le attività descritte al punto 1. e di volta in volta secondo le circostanze, possono concludere contratti specifici che descrivano in dettaglio lo scopo delle attività previste, ogni necessario aspetto tecnico, legale (incluse le responsabilità di ciascuna Parte) e gli aspetti finanziari. In caso vi sia un conflitto fra le clausole dei contratti specifici e questo Accordo Transattivo,







prevarranno le clausole dell'Accordo Transattivo, a meno che non sia esplicitamente concordato nei contratti specifici.

## 5. Legge applicabile e risoluzione delle controversie

- 5.1. Il presente Accordo Transattivo è soggetto al diritto comunitario, integrato, ove necessario, dal diritto italiano.
- 5.2. Fermo restando il punto 5.3, per qualsiasi controversia risultante dalla interpretazione o l'applicazione del presente Accordo Transattivo che insorga fra le Parti, e nel caso tale controversia non venga risolta con una negoziazione, le Parti possono concordare di sottometterla ad una mediazione. Se una Parte comunica per iscritto all'altra Parte che intende iniziare una mediazione e l'altra Parte ne conviene per iscritto, le Parti dovranno nominare assieme entro due settimane dalla comunicazione sopradetta, un mediatore accettato da entrambe. Se le Parti non riescono a nominare un mediatore entro i termini prescritti, ogni Parte può rivolgersi al Tribunale di Prima Istanza della Corte Europea di Giustizia per la nomina del mediatore. La proposta scritta del mediatore o la sua conclusione scritta in cui dichiara che nessuna proposta di mediazione è possibile deve essere redatta entro due mesi dall'accettazione, trasmessa per iscritto, dalla seconda Parte ad iniziare la mediazione. La proposta o la conclusione del mediatore non sono vincolanti per le Parti, che si riservano il diritto di sottoporre la controversia alla corte citata nel punto 5.3. Entro due settimane dalla data di notifica della proposta da parte del mediatore, le Parti possono concludere un accordo scritto, debitamente firmato da entrambe, basato su tale proposta. Le Parti condivideranno in pari misura i costi del mediatore, i quali non dovranno includere ogni altro onere da esse sostenuto a causa della mediazione stessa.
- 5.3. Ogni controversia fra le Parti risultante dalla interpretazione e dall'applicazione del presente Accordo Transattivo che non potrà essere risolta amichevolmente sarà sottoposta alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

## 6. Comitato Misto di Gestione

6.1. Alla firma del presente Accordo Transattivo, le Parti istituiscono un Comitato Misto di Gestione allo scopo di controllarne l'attuazione ed, in particolare, per gestire le interfacce tra le attività di disattivazione di cui al punto 1. e le altre attività del CCR di Ispra. Il Comitato dovrà riunirsi almeno ogni tre mesi per valutare le attività pregresse, sviluppare piani dettagliati per le attività future e discutere ogni altra questione riguardante l'esecuzione del presente Accordo Transattivo. A questo scopo il Governo Italiano e la Commissione designeranno tre (3) rappresentanti ciascuno, di cui uno di essi svolgerà la funzione di







coordinatore ed avrà la responsabilità del funzionamento del Comitato. I coordinatori saranno liberi di nominare ogni altro membro per rappresentarli o per partecipare alle riunioni. Le riunioni del Comitato saranno preparate dai coordinatori.

- 6.2. Il coordinatore per la Commissione è il Direttore responsabile per la gestione del CCR di Ispra.
- 6.3. Il coordinatore per il Governo Italiano è nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
- 6.4. Tutte le notifiche e la corrispondenza nel quadro del presente Accordo Transattivo dovranno essere inviati ai coordinatori.
- 6.5. Le Parti dovranno comunicare per iscritto tra di loro ogni modifica riguardante i coordinatori sopra menzionati.

Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della notifica da parte italiana dell'avvenuto espletamento della procedura interna di ratifica.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Sun 125 il 27/11/2639, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese. In caso di discordanza nell'interpretazione, il testo in lingua italiana è quello che prevale.

Per il Governo Italiano Il Ministro dello Sviluppo Economico

On. Claudio Scajola

Per la Commissione Europea Il Direttore Generale del Centro Comune di Ricerca Dr Roland Schenkel

1. . . . . . .

Fatto a [Roma/Bruxelles], in data

27/11/2008

Appendice 1: Disattivazione del reattore Ispra-1: attività ed interfacce tecniche e gestionali;



APPENDICE 1 ALL'ACCORDO TRANSATTIVO TRÀ LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA SUI PRINCIPI GOVERNANTI LA GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI NEL SITO DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA DI ISPRA

OGGETTO: Disattivazione del reattore Ispra-1: attività ed interfacce tecniche e gestionali

## INDICE

1	DESCRIZIONE E STATO DELL'IMPIANTO	2
2	TRASFERIMENTO AL SOGGETTO INDIVIDUATO DAL GOVERNO ITALIANO	E
3	MANTENIMENTO IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ISPRA-1	7
4	DISATTIVAZIONE E SMANTELLAMENTO DELL'IMPIANTO: LIMITI E DURATA DELLE ATTIVITÀ	7
5	GESTIONE DEI RIFIUTI/MATERIALI PROVENIENTI DALLO SMANTELLAMENTO	8
6	GESTIONE DELLA FORMULA DI SCARICO DEL SITO DI ISPRA	9
7	GESTIONE DEL PIANO DI EMERGENZA DEL SITO DI ISPRA	9
8	SERVIZI GENERALI	9
9	RESPONSABILITÀ	10
10	PROTEZIONE DEI DAȚI, RISERVATEZZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE	10
11	ACCESSO E PRESENZA DI PERSONALE ESTERNO SUL SITO DI ISPRA	10
12	ÎNTRODUZIONE DI BENI E MACCHINARI SUL SITO DI ISPRA	11
13	SICUREZZA SUL LAVORO	11

## 1 Descrizione e stato dell'impianto

Il reattore Ispra-1 sorge al centro dell'area del Centro Comune di Ricerca (CCR) di Ispra (VA) sulle sponde del Lago Maggiore (Figura 1).




Figura 1 - Ubicazione del reattore Ispra-1 nell'area del CCR Ispra

Si tratta del primo reattore nucleare italiano. Venne infatti inaugurato il 13/04/1959 ed il 22/07/1959 ed affidato dal Governo Italiano all'Euratom in concessione (ratificata con la legge 906 del 01/08/1960), insieme al sito su cui è localizzato, in accordo a quanto definito nel trattato Euratom del 1957.

Da allora, il reattore è stato sede di esperimenti in ambito nucleare, prevalentemente come sorgente di neutroni per ricerche nella fisica dello stato solido.

La gestione del reattore, inizialmente a carico dell'Italia, è passata nel marzo 1962 al personale dell'Euratom.

Il reattore Ispra-1, del tipo CP5 Argonne, utilizzava acqua pesante come refrigerante e moderatore e grafite come riflettore. Il combustibile era costituito da uranio arricchito al 90%. La massima potenza termica era di 5 MW, e durante la sua vita operativa il reattore ha prodotto 13.500 MWd. Dopo 14 anni di operazione, il reattore è stato posto definitivamente all'arresto nel 1973.

L'impianto del reattore Ispra-1 comprende l'edificio del reattore (ed. 21), gli annessi locali A (all'interno dell'edificio 21n), l'edificio B (piscina e cella gamma), l'edificio C (camino di ventilazione) e gli edifici 21c, 21f, 21h, 21p ed il locale E05 (serbatoi di raccolta effluenti liquidi), situato nell'edificio 21n come mostrato in Figura 2.




Figura 2 - Area dell'impianto Ispra-1

## Edificio di contenimento del reattore

L'edificio del reattore è una struttura cilindrica di circa 27,0 m di diametro e 21,5 m di altezza, diviso in tre livelli (-2,45 m, +0,00 m, +4,40 m) (Figura 3).




Figura 3 - Edificio di contenimento del reattore

Al livello -2,45 m sono installati la strumentazione, i sistemi relativi al funzionamento del reattore ed i componenti/sistemi degli impianti sperimentali.

Al livello 0,00 m, la sala "impianti" ospita i sistemi di refrigerazione ed alcuni sistemi ausiliari del reattore

Al livello +4,40 m, vicino al confine S-E dell'edificio, un'annessa struttura in calcestruzzo ospita 32 canali di diametro e lunghezza diversi (pozzi orizzontali) per lo stoccaggio temporaneo dei componenti attivati dei canali sperimentali del reattore.

Due pozzi circolari sono posti sul lato S-O del pavimento. Il primo è connesso alla piscina del combustibile irraggiato e alla cella gamma; il secondo (pozzi verticali), che poteva ospitare gli elementi di combustibile scaricati dal nocciolo, è stato successivamente utilizzato per lo stoccaggio a secco di barre di controllo e componenti attivati del reattore.

Al livello +9,30 m, si trova una passerella circolare dalla quale si ha accesso alla parte superiore del reattore per mezzo di un ponte.

Lo stato attuale dell'edificio reattore è il seguente:

- l'edificio reattore è stato oggetto di alcuni interventi di miglioramento della sicurezza ed equipaggiato (lato O) con un nuovo accesso per il personale alle zone controllate;
- alcune delle attrezzature sperimentali sono state rimosse e sono conservate al momento al livello +4,40 m attorno alla struttura del reattore;
- sono stati rimossi alcuni componenti dell'impianto nonché la strumentazione non essenziale ai fini della sicurezza;
- d) la gru polare nell'edificio del reattore è stata revisionata ed è operabile;
- e) la colonna termica ed. i canali sperimentali contengono ancora all'interno i dispositivi utilizzati per le esperienze;
- i pozzi verticali ed orizzontali contengono ancora le parti interne del reattore (barre di controllo ed altro materiale attivato);
- g) il sistema primario e secondario non presentano esternamente evidenti segni di degrado;
- h) la superficie esterna del circuito del refrigerante organico si presenta "ossidata";
- il sistema di ventilazione è stato adattato alle attuali esigenze di mantenimento in sicurezza ed è attualmente in esercizio;
- j) l'impianto elettrico è stato revisionato e assolve le necessità attuali dell'impianto.

## Reattore

Al centro dell'edificio reattore c'è la struttura contenente il nocciolo del reattore composta da:

- a) lo schermo biologico costituito da calcestruzzo ad alta densità (contenente inerti ferrosi);
- b) i tappi superiori (composti principalmente da strutture di acciaio, calcestruzzo e piombo);
- lo schermo termico composto da due pareti di acciaio fra le quali è stato colato piombo fuso:
- d) il riflettore in grafite che si prolunga nella colonna termica;
- e) il contenitore del reattore in alluminio spesso 6 mm;
- f) le parti interne del reattore.

I circuiti del reattore consistono in un sistema di refrigerazione primario (riempito in esercizio di acqua pesante), ora svuotato, e in un sistema secondario che in esercizio conteneva acqua industriale.

La situazione attuale del reattore può essere descritta come segue:

- tutti gli elementi di combustibile e le barre di controllo sono stati rimossi dal contenitore del reattore;
- b) gli elementi di combustibile sono stati allontanati dal sito;
- il refrigerante/moderatore D<sub>2</sub>O è stato completamente drenato dai sistemi primari ed allontanato dal sito;
- d) i tappi superiori sono ancora nella loro posizione sopra il contenitore del reattore.

## Edificio 21 n

L'edificio 21 n è connesso con l'edificio del reattore per mezzo di tre accessi diretti per il personale (SAS) a livelli differenti (0,00 m, +4,40 m e +9,30 m; gli ultimi due non sono attualmente operabili). In prossimità dell'accesso a quota 0,00 l'edificio ospita il punto di cambio ed il locale della fisica sanitaria. Nel locale "E05" (zona controllata) sono posizionati quattro serbatoi originariamente destinati allo stoccaggio temporaneo di liquidi attivi. I serbatoi, che presentano alcuni punti di contaminazione residua, sono attualmente vuoti e disconnessi dai sistemi d'impianto.

Gran parte dell'edificio 21n è attualmente occupata da uffici e laboratori utilizzati per attività convenzionali.

#### Edificio B (piscina e cella gamma)

L'edificio B è su due livelli (0,00 m e +4,40 m) e ospita la piscina di decadimento e una cella calda ('cella gamma').

Al livello 0,00 m si trova un'unità di purificazione dell'acqua attualmente disconnessa e non operante ed il sistema di ventilazione dell'edificio.

Al livello +4,40 m, un'apertura della parete dell'edificio reattore consente l'accesso diretto del personale alla piscina. La piscina, dimensioni circa 6 x 3 m, e profonda 6,40 m, ha un accesso diretto dall'edificio reattore per il trasferimento del combustibile sotto il livello dell'acqua. La cella calda (cella gamma) lunga 5,2 m, larga 4,8 m e alta 3,5 m, si trova al di sopra della piscina ed è equipaggiata con telemanipolatori.

Al momento, la piscina è piena di acqua (~ 200 m³) ed ospita alcuni materiali attivati nel corso delle esperienze, mentre la cella gamma è vuota e decontaminata.

## Edificio C (camino di ventilazione )

Il camino di ventilazione è una struttura interamente in acciaio al carbonio (di 2 m di diametro e altezza originaria 70 m) connessa all'edificio reattore attraverso una struttura metallica (lunga 6,5 m, larga 7,2 m e alta 6,6 m) che ospita i filtri ad alta efficienza. L'altezza del camino è stata ridotta a 40 m per motivi di stabilità; le parti rimosse si trovano a piede d'opera nell'area dell'impianto.

#### Edifici esterni

Alcuni edifici per i servizi ausiliari sono situati all'esterno dell'edificio reattore:

 a) Gli edifici 21c e 21h sono magazzini. I cinque locali dell'edificio 21c ed i tre locali dell'edificio 21h contengono materiali vari. Alcuni locali sono vuoti;

 L'edificio 21f è un locale sotterraneo che ospita, in quattro diverse casematte, quattro serbatoi da 50 m³, attualmente vuoti, ed in origine destinati allo stoccaggio di rifiuti liquidi.
 I serbatoi presentano contaminazione residua;

c) L'edificio 21p (locale degli effluenti radioattivi) è diviso in due locali: nel locale 1 si trovano i sistemi ausiliari per il circuito sperimentale Orgel (disconnessi dalle altre parti del circuito sperimentale), il locale 2 ospita un nuovo serbatoio destinato a contenere rifiuti liquidi derivanti dalle operazioni di mantenimento in sicurezza dell'impianto.

#### Stato delle licenze

L'esercizio del complesso Ispra-1 è stato revocato con il Decreto VII-78 del 28/06/1977 dell'ex MICA (oggi Ministero Sviluppo Economico).

Il complesso Ispra-1 è soggetto al capo VII del D.lgs. 230/95 e ss.mm.ii., la procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione alla disattivazione dell'impianto deve essere coerente con gli articoli 55, 56, 57 del D.lgs. 230/95 e ss.mm.ii.

L'istanza per la disattivazione dell'impianto è stata presentata nel 1998 e l'iter autorizzativo non si è concluso. Si ritiene pertanto che l'istanza vada aggiornata in accordo con l'attuale strategia di smantellamento.

Nel 2004 è stato comunicato un aggiornamento dello stato dell'impianto all'Autorità di controllo.

Nell'ambito delle attività di pre-disattivazione nel 2008 è stato ricostituito l'archivio dell'impianto, comprendente buona parte dei principali documenti/disegni riguardanti la vita operativa dell'impianto stesso.

La caratterizzazione fisica e radiologica dell'impianto si prevede che sarà completata entro la metà del 2010, inclusi i sistemi, componenti e strutture all'interno dell'edificio di contenimento del reattore (fino allo schermo biologico), l'edificio B (piscina e cella gamma), l'edificio C (camino di ventilazione ), l'edificio 21n e gli edifici esterni 21c, 21f, 21h e 21p.

## 2 Trasferimento al soggetto individuato dal Governo Italiano

L'accordo transattivo prevede che la titolarità degli atti autorizzativi dell'impianto Ispra-1 venga trasferita dal CCR ad un soggetto ('Gestore del Servizio') indicato dal Governo Italiano.

Successivamente alla firma dell'accordo transattivo e sino al definitivo passaggio della titolarità è previsto un periodo di transizione durante il quale il personale del Gestore del Servizio si affiancherà al personale del CCR per acquisire la necessaria conoscenza dell'impianto. In tale periodo, il personale del 'Gestore del Servizio' sarà ospitato presso uffici messi a disposizione dal CCR all'interno o al di fuori dell'area dell'impianto. Nello stesso periodo il CCR di Ispra manterrà l'installazione secondo standard adeguati proseguendo le attività in corso in conformità alla propria programmazione.

All'atto del trasferimento della titolarità, verrà sottoscritto fra le parti un documento di passaggio di consegne contenente la descrizione dell'impianto, i confini dell'area di pertinenza dell'impianto Ispra-1 e l'inventario dei beni/infrastrutture costituenti l'impianto. L'area andrà individuata su documenti esistenti (es ultime descrizioni prodotte eventualmente revisionate allo scopo) e da confini fisici escludendo esplicitamente le strutture/edifici esterni a tali confini. Il personale del CCR di Ispra non coinvolto nella gestione dell'impianto, non potrà essere alloggiato all'interno dell'area di pertinenza sopra detta. Pertanto verrà concordato un piano di sgombero degli uffici e dei laboratori associati all'impianto Ispra 1 che non interferisca con le attività di disattivazione.

L'inventario elencherà i beni/infrastrutture oggetto del servizio e definirà la natura dei materiali che costituiscono l'impianto (ad es. reattore e circuiti ausiliari, canali sperimentali e circuiti esterni esistenti, depositi di materiali irraggiati compresi i contenuti, parti di impianti sperimentali smontate, piscina, ecc). Quanto non inventariato, perché non noto o perché catalogabile solo a prezzo di costi (anche radiologici) non accettabili, ma ricadente nell'area di competenza si intende comunque trasferito al Gestore del Servizio. La gestione di quanto non inventariato come sopra detto, sarà oggetto di accordi specifici.

Saranno invece esclusi in modo esplicito:

- il combustibile nucleare;
- i materiali/rifiuti provenienti dall'impianto;

già allontanati dall'area identificata.

Al contorno dell'area di pertinenza sarà individuata un'area di rispetto per consentire la logistica di cantiere al Gestore del Servizio e tenere a distanza di sicurezza i lavoratori del CCR durante le attività di disattivazione.

Ad oggi, si ipotizza che i confini dell'area di pertinenza dell'impianto siano quelli indicati in rosso in Figura 2.

## 3 Mantenimento in sicurezza dell'impianto Ispra-1

Gli obblighi connessi al mantenimento in sicurezza dell'impianto saranno in capo al Gestore del Servizio dal momento del trasferimento della titolarità degli atti autorizzativi. Il CCR di Ispra garantirà al Gestore del Servizio l'accesso ai servizi comuni attualmente utilizzati dall'impianto di Ispra-1, alle condizioni specificate nel § 8.

## 4 Disattivazione dell'impianto: limiti e durata delle attività

La disattivazione dell'impianto Ispra-1 dovrà raggiungere la condizione del rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica.

Il Gestore del Servizio definirà in autonomia la strategia ottimale per la disattivazione dell'impianto, in accordo con i criteri concordati con il CCR nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'Autorità di controllo.

Nell'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo, il Gestore del Servizio seguirà altresi le procedure autorizzative interne adottate dal CCR.

Il piano di disattivazione definito dal Gestore del Servizio sarà concordato e periodicamente discusso nel quadro del Comitato Misto di Gestione, per verificarne la compatibilità e le interfacce con il D&WM Programme ed il Programma di sviluppo del sito del CCR di Ispra.

Attualmente, il D&WM Programme prevede che lo smantellamento di Ispra-1 sia completato entro il 31.12.2016 nell'ipotesi che gli impianti della stazione centrale di gestione dei rifiuti del sito di Ispra sita in Area 40 (SGRR) siano disponibili dal 01.03.2012.

Fermo restando che il rilascio incondizionato del sito di Ispra 1 dovrà essere approvato dall'Autorità di controllo, l'estensione degli interventi di demolizione degli edifici e di bonifica del terreno saranno concordati mutualmente fra le Parti a fronte di un'analisi economica nonché dei programmi del CCR sulla futura destinazione di uso del sito.

## 5 Gestione dei rifiuti/materiali provenienti dalla disattivazione

I rifiuti derivanti dalla disattivazione di Ispra-1 dovranno essere pre-trattati e confezionati<sup>1</sup> a piede d'impianto in modo da ottemperare ai Waste Acceptance Criteria della SGRR ed ai regolamenti sui trasporti interni del CCR.

I rifiuti di Categoria II dopo cernita e pre-trattamento a piede di impianto, saranno trasferiti alla SGRR per essere caratterizzati, trattati e condizionati in contenitori qualificati, a carico del CCR, secondo i criteri e gli standard stabiliti dall'Autorità di controllo. I materiali decontaminabili saranno trattati negli impianti della SGRR ai fini del rilascio.

Le modalità di gestione dei rifiuti provenienti dallo smantellamento di Ispra 1 non saranno diverse da quelle dei rifiuti provenienti dagli altri impianti nucleari del CCR di Ispra da disattivare.

La quantità massima dei rifiuti solidi di Categoria II pre-trattati (inclusi i rifiuti secondari) prodotti nel corso delle attività di smantellamento si stima non essere superiore a 430 tonnellate (volume apparente 500 m3) includendo un margine d'incertezza del 25%.

La quantità massima dei rifiuti liquidi secondari di Categoria II prodotti nel corso delle attività di smantellamento si stima non essere superiore a 50 m3 includendo un margine d'incertezza del 30%.

Il volume massimo dei manufatti di rifiuti solidi di Categoria II (inclusi i rifiuti secondari) condizionati presso la SGRR si stima non essere superiore a 900 m3, includendo un margine d'incertezza del 60%.

Tali stime potranno essere affinate in funzione dell'evoluzione delle conoscenze sullo stato dell'impianto e della disponibilità dei servizi per il trattamento dei rifiuti.

Fermo restando l'impegno ad effettuare le operazioni di disattivazione e le operazioni di trattamento presso la SGRR in modo tale da minimizzare la produzione rispettivamente dei rifiuti e dei manufatti condizionati, nel caso le quantità sopra esposte dovessero discostarsi in maniera significativa da quanto stimato, a fronte dei quantitativi eccedenti le Parti individueranno di comune accordo una forma di compensazione.

I rifiuti di Categoria III derivanti dallo smantellamento saranno trattati e confezionati dal Gestore del Servizio presso l'impianto ai fini del loro trasporto e stoccaggio temporaneo in conformità alle prescrizioni dell'Autorità di controllo presso un deposito identificato dal CCR nel sito di Ispra. Qualora le modalità di stoccaggio richiedessero particolari caratteristiche di trattamento o confezionamento non effettuabili a piede d'impianto, tali attività saranno oggetto di accordi specifici fra le parti.

I manufatti derivanti dai rifiuti condizionati di Categoria II e i rifiuti confezionati di Categoria III, provenienti dallo smantellamento di Ispra-1, saranno etichettati e stoccati in una sezione dedicata del deposito di stoccaggio temporaneo per rifiuti condizionati di Categoria II o di altro deposito di stoccaggio temporaneo del sito del CCR di Ispra.

La tracciabilità dei rifiuti seguirà le stesse logiche adottate per gli altri rifiuti derivanti dal D&WM Programme.

I materiali rilasciabili saranno confezionati in accordo con i criteri di accettazione della SGRR e ivi trasportati ai fini dei controlli per il rilascio. A seguito dell'effettuazione di tali controlli il Gestore del Servizio si farà carico del loro allontanamento.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Per confezionamento si intende l'inserimento dei rifiuti in contenitori idonei al trasporto alla SGRR; per i rifiuti di Categoria III anche al loro stoccaggio temporaneo.

Al momento della disponibilità del Deposito Nazionale, il Gestore del Servizio prenderà in consegna i rifiuti derivanti dallo smantellamento dell'impianto Ispra-1 presso il deposito temporaneo del CCR Ispra e si farà carico dell'attività e degli oneri di trasporto e conferimento al Deposito Nazionale.

## 6 Gestione della Formula di Scarico

Le installazioni nucleari del CCR fanno riferimento, per gli effluenti liquidi ed aeriformi, ad un'unica Formula di Scarico di sito, attualmente inclusa nelle prescrizioni tecniche del reattore ESSOR e che potrà essere modificata anche nell'ambito dell'istruttoria relativa all'autorizzazione alla disattivazione dell'impianto Ispra 1.

Il rispetto di tale formula ricade sotto la responsabilità del CCR Ispra.

Il CCR avrà accesso alle informazioni necessarie per conteggiare gli scarichi aeriformi di Ispra-1. 2.

Nell'elaborare il piano di disattivazione dell'impianto Ispra-1, il Gestore del Servizio terrà in considerazione l'impatto sulla Formula di Scarico del sito.

L'impegno percentuale della Formula di Scarico del sito da assegnare ad Ispra 1 sarà definito, almeno su base annuale, nell'ambito del Comitato Misto di Gestione, in funzione delle esigenze del D&WM Programme.

## 7 Gestione del Piano di Emergenza del sito di Ispra

Il CCR continuerà a gestire il piano di emergenza del sito di Ispra che include anche le emergenze nucleari associate all'impianto Ispra 1.

Le procedure per la gestione delle emergenze dell'impianto Ispra-1 saranno discusse e concordate nell'ambito del Comitato Misto di Gestione. Saranno inoltre definite le competenze e redatte le istruzioni per il Direttore Tecnico di Ispra-1, il Direttore Tecnico di INE ed il Direttore per l'Emergenza di Sito, anche ai fini dell'attivazione del piano di emergenza esterna

## 8 Servizi generali

Il CCR Ispra garantirà al Gestore del Servizio, secondo le esigenze che emergeranno nel corso delle attività, la possibilità di usufruire dei servizi comuni attualmente utilizzati dal complesso dell'impianto di Ispra-1.

## Per:

- Servizio antincendio e riconoscimento altri allarmi al di fuori del normale orario di lavoro
- Fornitura di energia elettrica;
- Fornitura di acqua industriale ed antincendio;
- Fornitura di acqua refrigerata (limitatamente alla zona uffici);
- Fornitura di acqua calda (limitatamente alla zona uffici);

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gli scarichi liquidi di Ispra-1 verranno trasportati alla SGRR per essere processati dall'impianto di trattamento effluenti radioattivi e smaltiti nel rispetto della formula di scarico a cura CCR.

- Fomitura di servizi di fognatura e depurazione
- Fornitura di Servizio Medico (esclusivamente per eventuali urgenze);
- Servizi di sorveglianza ambientale;
- Servizi doganali.

Gli oneri derivanti da forniture di terzi saranno a carico del Gestore del Servizio.

Per quanto concerne altri servizi, quali i servizi informatici, i servizi di radioprotezione, il servizio di dosimetria, servizi di protezione fisica sull'impianto, servizi di raccolta RSU, il medico competente/autorizzato, la telefonia, l'uso della mensa ecc., si terranno opportuni incontri del Comitato Misto di Gestione per valutare l'opportunità da parte del Gestore del Servizio di usufruirne a titolo oneroso ovvero rendersi indipendente dal CCR.

## 9 Responsabilità

A decorrere dalla data del trasferimento della titolarità degli atti autorizzativi al Gestore del Servizio, il CCR è esonerato da qualsivoglia responsabilità per danni alla proprietà di terzi o alle persone derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione dell'impianto Ispra-1 da parte del Gestore del Servizio.

Ove si renda necessario, la definizione puntuale delle responsabilità di ciascuna Parte è rimandata a contratti/accordi specifici.

## 10 Protezione dei dati, riservatezza e proprietà intellettuale

Tutti i dati personali saranno trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 sulla tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni italiane e degli organismi comunitari e sulla libera circolazione di tali dati. I dati sono trattati al solo scopo dell'esecuzione, della gestione e del controllo del progetto di disattivazione del reattore Ispra-1.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di know-how e brevetti, durante l'esecuzione del progetto di disattivazione del reattore Ispra-1 e per un periodo di cinque anni dal suo completamento, il CCR e il Gestore del Servizio si impegnano a trattare con riservatezza tutti i fatti, le informazioni, le conoscenze, i documenti o altro di cui sono venuti a conoscenza.

La proprietà delle invenzioni, brevettabili e non, prodotte durante l'esecuzione del progetto di disattivazione di Ispra-1, appartiene alla Parte per cui l'inventore lavora. Nell'eventualità d'invenzioni prodotte da più di un inventore avente differente datore di lavoro, l'invenzione sarà proprietà comune delle Parti.

Tutti gli altri aspetti collegati alla proprietà intellettuale, riservatezza e protezione dei dati qui non esplicitamente menzionati sono rimandati ai contratti/accordi specifici.

## 11 Accesso e presenza di personale esterno sul sito di Ispra

Dovrà essere consentito l'accesso al personale del Gestore del Servizio e dei suoi fornitori a tutte le aree direttamente ed indirettamente interessate alle attività oggetto dell'accordo.

Tale personale nonché i fornitori seguiranno le regole vigenti per accesso e presenza di personale esterno sul sito di Ispra del CCR.

## 12 Introduzione di beni e macchinari sul sito di Ispra

L'accesso al sito di Ispra di beni e macchinari dovrà seguire le modalità del CCR per l'introduzione di materiale attraverso il varco doganale.

## 13 Sicurezza sul lavoro

Il Gestore del Servizio prenderà le misure necessarie per adeguarsi, durante l'esecuzione delle attività di disattivazione del reattore Ispra-1, ai regolamenti interni del CCR fermo restando il rispetto della disciplina in materia vigente in Italia.

I servizi ispettivi del CCR avranno il diritto di accedere al cantiere di disattivazione del reattore Ispra-1 e sospendere in tutto o in parte i lavori nel caso in cui siano appurate violazioni gravi dei regolamenti di sicurezza.

In caso di incidente il Gestore del Servizio si atterrà alle procedure in vigore presso il CCR Ispra.

Il CCR Ispra deve essere informato prima dell'esecuzione di operazioni eccezionali che coinvolgono materiali pericolosi.

Tutti gli aspetti e procedure connessi alla sicurezza sul lavoro sul sito del CCR saranno definiti in dettaglio prima dell'inizio delle attività di disattivazione del reattore Ispra-1.





\*18PDL0040480\*